



# COMUNE DI FRACONALTO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**COPIA**

**Deliberazione n. 24 del 28.09.2012 ore 21,00**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.  
APPROVAZIONE. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Fatto l'appello risultano:

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1  | BAGNASCO Andrea           | P |
| 2  | REPETTO Mauro             | P |
| 3  | GUIDO Andrea              | P |
| 4  | BALBI Cristina            | A |
| 5  | SECCO Maurizio            | P |
| 6  | CAVO Pasquale             | P |
| 7  | GIAROLI Andrea            | A |
| 8  | ARECCO Giovanni           | A |
| 9  | OTTAVIANI Stefano Massimo | P |
| 10 | BAVASTRO Adriano          | P |
| 11 | LERICI Antonio            | A |
| 12 | SPERANZA Flavio Giovanni  | A |
| 13 | GOZZOLI Massimo           | A |

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste il Segretario Comunale Dott. RAPETTI Gian Carlo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BAGNASCO Andrea dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.LGS. 267/2000. Art. 49 comma 1° .

Pareri espressi in ordine alla:

| <b>REGOLARITÀ TECNICA</b> | <b>REGOLARITÀ CONTABILE</b> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Favorevole                | favorevole                  |
| Fraconalto, 28.09.2012    | Fraconalto, 28.09.2012      |
| F.to RAPETTI Gian Carlo   | F.to MARZOLLA Simona        |

il dibattito relativo ai punti 2, 3 e 4 si è svolto in relazione alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 10 in data 30.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e dei relativi allegati Programmatici, con particolare riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica, nonché l'aggiornamento del Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, nonché il Bilancio Pluriennale 2012-2014;

**visti:**

- l'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari, stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in materia degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento, ove approvate entro la data determinata per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DATO ATTO CHE** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali, originariamente differito al 31 marzo 2012 ai sensi del D.M. del 21 dicembre 2011, ulteriormente differito al 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 29 comma 16-quater D.L. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2012, successivamente al 31 agosto 2012 ai sensi del D.M. del 20 giugno 2012, risulta ulteriormente differito al 31.10.2012 ai sensi del D.M. del 02 agosto 2012;

**VISTO** l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);

**VISTO**, ora, l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili, nonché ad ulteriori disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento al comma 2 come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (inclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nel presupposto di imposta, necessità a tali fini di dimora abituale e residenza anagrafica, limite di un solo immobile in caso di scissione del nucleo familiare in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale, qualificazione delle pertinenze dell'abitazione principale, al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (base imponibile e riduzione del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati), al comma 4 (determinazione del valore), al

comma 5, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera c) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (determinazione del valore dei terreni agricoli), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica, al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, e facoltà di ulteriore riduzione da parte dei Comuni), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985, di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di immobili locati, al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 (facoltà di riduzione in capo ai comuni dell'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorazione della detrazione per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, facoltà del Comune di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, parificazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, parificazione all'abitazione principale della quota in capo al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, facoltà del comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente), al comma 11 (quota riservata allo stato), al comma 12 (versamento dell'imposta), al comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (pagamento per l'anno 2012);

**DATO ATTO CHE**, ai fini del presupposto dell'imposta in coerenza con il richiamo operato dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012:

- valgono le definizioni contenute in sede dell'articolo 2 D.Lgs. 504/1992, e s.m.i., in relazione alle tipologie di fabbricato, di area fabbricabile, di terreno agricolo;
- in deroga, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) secondo periodo D.Lgs. 504/1992, e s.m.i., sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- ai sensi dell'articolo 13 comma 14-ter D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non

costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 D.M. Finanze n. 28 del 02 gennaio 1998, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. Finanze n. 701 del 19 aprile 1994;

- ai sensi dell'articolo 13 comma 11 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera g) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, relativamente agli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato;

- ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 23/2011 modificato dall'articolo 4 comma 1-ter lettera a) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, è disposta l'esenzione degli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- ai sensi del citato articolo 8 si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992;

- in particolare, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera h) D.Lgs. 504/1992 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli rientranti, fra l'altro, in aree montane;

**VISTO** l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, con particolare riferimento, per l'anno 2012, alla iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, quale accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, nonché alla facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D.Lgs. 267/2000 e all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

**VISTO** l'articolo 14 comma 6 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 1 comma D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, limitatamente all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, fra l'altro, anche in relazione all'IMU, e, pertanto, che conferma la possibilità di disciplinare con regolamento l'entrata de qua, fatti salvi la individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, della aliquota massima, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti in capo ai contribuenti;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in relazione alle aliquote:

· l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare, di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

· l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, non di natura regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

· l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;

· ulteriore facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati;

**DATO ATTO CHE**, per contro, ai sensi, da ultimo, delle abrogazioni disposte dall'articolo 13 comma 14 lettera b) D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, l'articolo 59

D.Lgs. 446/1997, e s.m.i., in materia di potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, risultano prevedibili, ai fini dell'IMU:

- ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni che escludono la qualifica di non fabbricabile in relazione ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti medesimi e del proprio nucleo familiare;
- l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- la previsione del possesso in capo dall'ente non commerciale utilizzatore quale condizione ulteriore per l'esenzione relativa agli immobili utilizzati da enti che non hanno, quale oggetto prevalente, l'attività commerciale;
- la previsione del diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- la previsione che si considerino regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997;
- i differimenti di termini per i versamenti in relazione a situazioni particolari;
- la facoltà dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 L. 662/1996, con la precipua finalità di potenziamento degli uffici tributari del comune;

**VISTA** la bozza di Regolamento ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 28 articoli, predisposto dal Segretario Comunale, recante la disciplina dell'IMU, nonché la determinazione dell'aliquota di base in misura dello 0,86 per cento, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

**RITENUTO** procedere alla determinazione delle aliquote, per l'anno 2012, nella misura di legge, e pertanto:

- aliquota di base in misura dello 0,86 per cento;
- aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello 0,5 per cento;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello 0,2 per cento;
- detrazione per abitazione principale pari a euro 200;
- ulteriori detrazioni per figli a carico pari a euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo il limite complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superiore all'importo massimo di euro 400;

**DATO ATTO CHE:**

- in attesa di precisa conoscenza dell'ammontare del cespite IMU, sulla base dell'andamento delle proiezioni effettuate dallo stato e del correlativo aumentare del fondo sperimentale, tenuto conto delle riduzioni previste dall'articolo 27 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, il presumibile ammontare corrispondente all'obiettivo finalizzato al conseguimento del pareggio del bilancio, viene stimato, allo stato, in EURO 95.212,00;
- in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni, riduzioni e detrazioni, l'equilibrio finanziario del bilancio;
- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2012, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione

dell'autonomia finanziaria dell'Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la Ta.R.S.U., nonché in merito alla opzione di conferma delle aliquote dell'addizionale, opzionale, all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti: 07;
- astenuti 1 (consigliere Adriano BAVASTRO);
- votanti: 06;
- voti favorevoli: 06;
- contrari: 0;

Delibera

**1.** Di approvare il Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., formato da numero 27 articoli, recante la disciplina dell'imposta municipale propria, nonché la determinazione dell'aliquota ordinaria di base in misura dello 0,86 per cento, Allegato alla presente per costituirne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

**2.** Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno **2012**, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Fraconalto nelle misure seguenti:

- aliquota ordinaria di base in misura dello **0,86** per cento;
- aliquota relativa alla abitazione principale in misura dello **0,5** per cento;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale in misura dello **0,2** per cento;
- detrazione per abitazione principale pari a **euro 200**;

**3.** Di dare atto che i valori della detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative maggiorazioni per figli, di cui all'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, sono determinati nella misura di legge.

**4.** Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tenuto conto del termine di cui all'articolo 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997.

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

F.to Andrea BAGNASCO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Fraconalto [www.comune.fraconalto.al.it](http://www.comune.fraconalto.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 07.11.2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 22.11.2012

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

RAPETTI Gian Carlo

**ESECUTIVITA'**

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 17.11.2012 essendo stata pubblicata a far data dal 07.11.2012

Lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

RAPETTI Gian Carlo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Fraconalto, li 07.11.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARZOLLA Simona